

La nuova residenza delle società abbandona l'oggetto dell'attività

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Investimenti esteri tra società e stabile organizzazione

Scopri di più

L'[articolo 73, comma 3, Tuir](#), disciplina la **residenza delle società di capitali**, degli **enti commerciali** e degli **enti non commerciali**. Invero, tale articolo disciplina, altresì, la **residenza delle società di persone e delle associazioni professionali**, visto il rimando contenuto nell'[articolo 5, comma 3, lett. d\), Tuir](#).

Ai fini delle imposte sui redditi, **si considerano residenti le società e gli enti** che per la **maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato**.

I tre criteri devono considerarsi come **alternativi** e devono essere verificati per la **maggior parte del periodo di imposta**.

Il criterio della **sede legale** risulta generalmente legato ad un **dato formale**, mentre il criterio alternativo della sede dell'amministrazione risulta **ancorato a criteri più sostanziali**.

Un aspetto problematico della disciplina italiana, tuttavia, è rappresentato dall'ulteriore criterio dell'oggetto dell'attività, la cui declinazione concreta non appare sempre agevole, ma che, tuttavia, ha ottenuto un importante chiarimento nella [circolare n. 48/E/2007](#) in tema di **fiscalità del trust**.

Si deve tener presente che i **criteri di residenza del trust** sono gli stessi delle società, essendo il trust stesso inserito tra **gli enti commerciali o gli enti non commerciali**, di cui all'[articolo 73, Tuir](#).

Nel caso del trust, l'assenza della sede legale porta a ritenere che gli unici criteri applicabili siano quello della **sede dell'amministrazione** e dell'**oggetto dell'attività**.

Ebbene, la [circolare n. 48/E/2007](#) precisa che *"il secondo criterio (l'oggetto principale) è strettamente legato alla tipologia di trust. Se l'oggetto del trust (beni vincolati nel trust) è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, l'individuazione della residenza è agevole;*

se invece i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari o misti l'oggetto dovrà essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata.”.

In ipotesi di **patrimoni mobiliari** l'indicazione non risulta del tutto chiara e di univoca interpretazione.

Tuttavia, in ipotesi di **beni immobili**, la precisazione non dà adito a dubbi: l'ubicazione dell'oggetto dell'attività coincide, in sostanza, con il **luogo in cui sono ubicati gli immobili**.

Questo chiarimento può essere mutuato anche per le società e si può, quindi, affermare che una società estera, ancorché avente la sede legale e la sede dell'amministrazione all'estero, potrebbe risultare fiscalmente residente in Italia, se **il suo patrimonio è interamente o prevalentemente costituito da beni immobili** situati nel nostro Stato.

La questione potrebbe essere risolta agevolmente applicando **le Convenzioni contro le doppie imposizioni** che, generalmente, fanno prevalere **il criterio del *place of effective management***.

Tuttavia, il punto 25 del Commentario Ocse, all'articolo 4, relativamente alle osservazioni sull'articolo, segnala che l'Italia mantiene l'opinione che il luogo, in cui la principale sostanziale attività della società è svolta, deve comunque essere **presa in considerazione nel determinare il *place of effective management***.

Ragionevolmente l'osservazione portava a ritenere che **l'Italia volesse comunque considerare l'ubicazione dell'oggetto dell'attività**, quale criterio imprescindibile per valutare la residenza fiscale.

Al riguardo, dobbiamo tuttavia segnalare come questa osservazione sia stata **espunta nel Commentario 2017**. L'oggetto dell'attività, inoltre, sparisce anche dal nuovo comma 3, dell'[articolo 73, Tuir](#), così come proposto nella bozza di Decreto legislativo che sta circolando in questi giorni.

La nuova norma, infatti, stabilisce che: *“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.”.*

Al criterio della **sede legale o della sede di direzione effettiva** si affianca, ora, quello della **gestione ordinaria in via principale**, che non collima perfettamente con il vecchio criterio dell'ubicazione dell'oggetto dell'attività. La norma, inoltre, prevede espressamente che per **sede di direzione effettiva si intende** *“la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso”* mentre per gestione ordinaria si intende *“il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso”*.



Ebbene, potrà a questo punto accadere che una **società estera con solo immobili in Italia** possa essere considerata **società non residente** sul presupposto di avere ovviamente:

- la **sede legale all'estero**;
- la **sede dell'amministrazione all'estero** sia come luogo di assunzione delle decisioni strategiche, sia come luogo di gestione ordinaria.

È il caso, infine, di ricordare come nel caso di trust la **sede legale sia priva di pregio** per cui rimarrà la decisione strategica e corrente che, alla fine, saranno **localizzate ragionevolmente nel paese di residenza del trustee**.